

## **RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO**

"Modifica delle disposizioni relative alle detrazioni soggettive previste dall'articolo 16 e dall'articolo 16 di cui all'articolo 148, comma 8 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche"

Eccellenze, On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in applicazione della delega prevista dall'articolo 16, comma 10 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche "Imposta Generale sui Redditi".

Con il presente decreto delegato il Governo è intervenuto sulle disposizioni relative alle detrazioni soggettive d'imposta accordate ai contribuenti, apportando in particolare dei correttivi ed aggiustamenti sulle detrazioni soggettive d'imposta relative ai figli a carico.

Tale intervento si è reso necessario per disciplinare in maniera compiuta e puntuale le situazioni genitoriali fattuali e sempre più frequenti, dei figli legittimi e naturali, in particolare non conviventi con entrambi i genitori e altresì in sempre maggiori casi residenti fuori territorio con uno dei due genitori.

È stata inoltre specificata e meglio chiarita la disposizione che già era presente nel precedente disposto normativo, relativa alla possibilità di portarsi la detrazione d'imposta per il carico familiare dei figli, da parte di un solo genitore ovvero ripartito tra entrambi; quanto precede purché ovviamente entrambi i genitori non superino il 100% della detrazione prevista per legge per ogni figlio.

Come innanzi detto la condizione, della convivenza dei figli con il genitore, per ottenere il diritto alla detrazione è stata rimossa ed è stata prevista solo nel caso di figli maggiorenni inoccupati che non superino i 26 anni di età e che siano iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non abbiano rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalle liste in cui sono iscritti.

È stata altresì modificata la soglia di reddito entro la quale i soggetti di cui all'articolo 16, comma 1 lettere a), c), d) ed e) della Legge n.166/2013 e successive modifiche possano essere considerati fiscalmente a carico ai sensi della detrazione soggettiva in questione; al posto dell'ammontare di € 7.500,00 di reddito, che derivava e corrispondeva in passato all'ammontare della pensione sociale, è stato indicato l'articolo specifico della pensione sociale (articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche), per fare in modo che tempo per tempo e nel futuro la soglia in questione sia sempre allineata.

Con l'articolo 2, in considerazione della strutturazione della Legge n.166/2013 e successive modifiche è stato modificato specularmente, l'articolo 16 di cui all'articolo 148, comma 8 sempre della Legge n.166/2013 e successive modifiche, che sono le disposizione applicate nel cosiddetto periodo transitorio. Infine con l'articolo 3 del presente decreto delegato si è specificato che le modifiche apportate trovano applicazione dal periodo d'imposta 2023.

IL SEGRETARIO DI STATO